




La Mediazione nei casi di Sottrazione Internazionale dei Minori

Biblioteca della Camera dei Deputati Roma, 30 Aprile 2015

Avv. Patrizia Giannini

CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni



Sottrazione Internazionale di Minori

Quando siamo davanti ad un caso di SI di minore?

A.il minore è stato illecitamente condotto all'estero ad opera del genitore non esercente l'esclusiva potestà sottraendolo dal luogo di residenza abituale

B.il minore **non viene ricondotto** nel suo Paese di **residenza abituale** dal genitore non esercente l'esclusiva potestà in violazione del diritto di affidamento o del diritto di visita.

La normativa internazionale ed europea

Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aja 25 ottobre 1980). Prevede la possibilità per il genitore che ha subito la sottrazione di presentare istanza di rimpatrio del minore (per es. quando uno dei due genitori sottrae o trattiene illecitamente il figlio in un altro Paese) o di ripristino dell'esercizio del diritto di visita. Obiettivo è la protezione del minore a fronte dello sradicamento derivante da un suo trasferimento o mancato rientro nel Paese di abituale residenza.

Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980). Obiettivo è la tutela del minore attraverso il riconoscimento delle decisioni in materia di custodia e affidamento anche nel Paese in cui il bambino è stato condotto.


Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre del 1989. La Convenzione rappresenta lo strumento più completo di protezione e promozione dei diritti dell'infanzia. Rapporto con entrambi i genitori



Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio del 1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo. Essa mira a promuovere un'ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo concernono riconoscendogli il diritto ad essere sempre ascoltato, ad essere rappresentato in giudizio da un proprio rappresentante e a rivestire, in alcuni casi, il ruolo di parte nei procedimenti che investono la sua persona.

Inoltre:

Regolamento Bruxelles II BIS - CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Il Regolamento stabilisce, in materia di sottrazione dei minori, l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice del Paese di residenza abituale del minore. Inoltre, non prevede alcuna dichiarazione di esecutività per le decisioni di Autorità di uno Stato membro in merito al diritto di visita al minore. Il regolamento Bruxelles II bis, a differenza del regolamento Bruxelles II, si applica a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente dallo stato legittimo dei figli e dal collegamento dei provvedimenti con l'annullamento, il divorzio e la separazione al fine di assicurare parità di trattamento a tutti i minori.



Autorità Centrale

AC= Organismo che deve attuare le finalità della Conv

Autorità Amministrativa

NON ha poteri decisori

Ha potere

d'impulso,


indirizzo e

scambio informazioni

con poteri diversi in caso di SI

Attiva: dall'ITA verso estero

Passiva: Dall'estero verso ITA



Autorità Centrale


SI Attiva: AC raccoglie la domanda di rimpatrio da parte dell'istante (genitore che ha subito la sottrazione) e tutte le info necessarie previste conv. Aja art 8 e trasmette la domanda all'omologa AC estera dove è stato condotto il minore per consentire che l'AG di quello Stato decida sul rimpatrio.

SI Passiva: AC riceve la domanda di rimpatrio dall'omologa AC estera del Paese dal quale è stato sott il minore, raccoglie info, localizza il minore e trasmette la domanda al Procuratore della Rep presso il Trib Min per presentare il ricorso per il rimpatrio del minore.

AC ITA non ha poteri di rappresentanza in giudizio della parte istante, scelta politica del leg ITA (diverso in Inghilterra che ha poteri di rapp la parte), l'AC ha diversi strumenti, conta sui Serv Soc Min, Organi Pubb Amm.ne, Polizia di Stato ecc.

AC Coopera con altre AC per raggiungimento delle finalità della convenzione.

Le AC si riuniscono per trovare nuove prassi, elaborare nuove procedure, per creare linguaggio comune per accelerare le procedure di rimpatrio che per l'Aja dovrebbero durare 6 settimane che di fatto (es. Est, Sud America) durano anche anni a discapito dell'interesse del minore.



Conv. Aja 1980

Solo per Paesi contraenti (europei ed extra) Ratificata con lex 64/94

Att.ne Paesi Islamici e Asiatici

(Giappone rat dall'aprile 2014)

Nuovi membri Gabon, Andorra, Seychelles, Russia, Albania, Singapore, Marocco e Armenia

La tutela è limitata all'attività diplomatica.

Il procedimento ex Conv. Aja ha natura mista, parte come proc. amm.vo tra AC ma poi passa all'AG per dec. rimpatrio e sua esecutività.

Finalità della Conv. Aja


Assicurare l'immediato rientro del minore trasferito o trattenuto e assicurare i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano rispettati anche negli altri Stati.

Ai sensi Conv Aja

Diritto di affidamento: diritto del genitore di decidere sul luogo di residenza abituale del minore.

Dir di visita: comprende il diritto del genitore a decidere sul luogo di residenza del minore diverso dall'abituale, per un tempo limitato.


Il Gen. che ha subito sottrazione può rivolgersi alla AC o adire le AG del luogo ove il minore è stato condotto.



Requisiti Conv. Aja

Per trovare applicazione Conv. Aja si debbono verificare 8 requisiti:

- 1.Il diritto di affidamento violato deve provenire dalla legge o da un provv AG o accordo omologato dal Trib a seguito della separazione;
- 2.Il dir di aff deve essere effettivamente esercitato dal gen che ha subito la sottrazione;
- 3.Il minore non deve avere + di 16 (il Reg Brux II bis si applica a tutti i minori);
- 4. Non deve essere stato prestato il consenso all'espatrio da parte del genitore che lamenta la sottrazione;
- 5. Non deve essere trascorso più di un anno dalla sottrazione;
- 6.Dalla restituzione non deve derivare alcun danno morale o materiale per il minore;
- 7.Il minore non deve essersi opposto al rimpatrio;
- 8.Restituzione non deve violare i Princ Fond Conv Dir Uomo art 8 (rif Sentenza Campanella Corte EDU 12/07/2011).



Procedura in caso di SI passiva:

Minore dall'estero in ITA, il gen che ha subito la sott adisce l'AC;

AC ITA riceve domanda di rimpatrio da AC estera, localizza il minore e provvede al tentativo di mediazione con il gen sottrattore;

Importante la mediazione internazionale, anche se c'è provv di rimpatrio;


AC trasmette gli atti al PM minorile del luogo in cui il min si trova;

Il PM deve chiedere con ricorso la fissazione di un'udienza camerale urgente al Trib dei Min del luogo ove il min si trova e il Trib fissa con decreto l'udienza;

Dal dep del ricorso all'udienza dovrebbero decorrere non più di 6 sett;

Rito: urgente, udienza camerale, di tipo possessorio, il Trib dei Min dovrebbe decidere sullo *stato dei fatto*, ed emettere un decreto di rimpatrio ricorribile **SOLO** per Cassazione;

Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecutività del decreto;




- 2. <u>Ascolto del minore</u>: per la ns lex 64/94 il minore deve essere ascoltato *ove necessario*, invece le conv. prima fra tutte la Conv di NY Dir del Fanciullo, Strasburgo, ns Cassazione ascolto come ATTO PROCEDIMENTALE INDISPENSABILE in tutte le proc che riguardano minore e SI.
- Ascolto DEVE essere disposto, salvo che sia pregiudizievole per minore o per ragioni psicofisiche del minore es età o perché contrario al suo interesse.

Principio cardine del Brux II bis art 11

Da una parte c'è l'obbligo all'ascolto ma dall'altra la discrezionalità che l'AG mantiene in relazione ai risultati dell'ascolto.

Quando AG andrà contro i *desiderata* del minore, deve motivare molto puntualmente.



Come può il genitore prevenire la sottrazione del figlio minore?

Soprattutto nei casi di coppie miste è opportuno:

informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell'altro genitore;

far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell'altro genitore, l'eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore;


se per un qualche motivo il minore deve recarsi all'estero, far sottoscrivere dall'altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;

chiedere al Giudice competente l'emissione di uno specifico provvedimento che vieti l'espatrio del minore;

verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera;

revocare l'atto di assenso affinché il passaporto rilasciato al minore venga ritirato;

vigilare, in occasione dell'esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.



Cosa può fare il genitore a sottrazione avvenuta?

Il genitore può:

di comune accordo con l'altro genitore, **rivolgersi al Mediatore del Parlamento Europeo** per i casi di sottrazione internazionale di minori al fine di avviare la procedura di mediazione familiare;


avvertire la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (DGIT - Ufficio IV presso il Ministero degli Affari Esteri) affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;

rivolgersi all'Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia.

sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di Polizia, Carabinieri o Procura della Repubblica, competenti per il territorio dove era la residenza abituale del minore;

ricorrere al Tribunale, competente per il territorio dove è la residenza abituale del minore, al fine di ottenere con procedura urgente l'affidamento esclusivo.

chiedere al Tribunale competente la sospensione della potestà genitoriale per il genitore che ha commesso il reato di sottrazione.



LA MEDIAZIONE nei casi di SI

Secondo gli ultimi dati Eurostat, nell'Ue si contraggono ogni anno circa **2 milioni di matrimoni di cui 300 mila riguardano coppie bi-nazionali.**

Si registrano circa **1milione di divorzi di cui 140.000 riguardano coppie bi-nazionali**.

Si tratta di fenomeni in progressiva crescita. L'aumento della mobilità dei cittadini europei ha determinato anche il moltiplicarsi dei vincoli familiari tra persone di diversa nazionalità o residenti in Paesi diversi.

Dal 1987 il Parlamento Europeo ha istituito la figura del "Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori", che si prefigge di contribuire a trovare soluzioni condivise nell'esclusivo interesse del minore quando, in seguito alla separazione di una coppia di diversa nazionalità o nei casi in cui i coniugi sono residenti in Paesi diversi, un figlio viene sottratto all'altro genitore.



La mediazione è una *forma alternativa di risoluzione delle controversie* volta alla gestione positiva dei conflitti.

Essa ha *lo scopo di supportare* le parti nel raggiungimento di una soluzione accettabile e soddisfacente per entrambe, grazie all'assistenza di un terzo soggetto:

il Mediatore.

Obiettivo: raggiungere un accordo negoziato tra i genitori nell'interesse esclusivo dei minori coinvolti.


Compito principale del Mediatore: assicurare, attraverso un metodo stragiudiziale, l'interesse superiore del minore sottratto, risparmiando ai bambini e ai genitori la tensione emotiva e psicologica derivante da un procedimento giudiziario, talvolta lungo ed oneroso.



Consiste nel fornire informazioni sul diritto applicabile, consigli e proposte per comporre la controversia e raggiungere l'accordo.

Vantaggi:

solitamente, i genitori disponibili ad intraprendere la mediazione, tendono a rispettare con maggiore puntualità e rigore un accordo nato dalle loro comuni volontà piuttosto che una decisione imposta da un organo giurisdizionale.



Come si svolge?

Dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino, l'Ufficio del Mediatore procede in primis alla valutazione della richiesta.

Se non sussistono cause legali di esclusione della procedura, si procede all'apertura formale della mediazione e si richiede alle parti di sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della procedura di mediazione.


Si avvia il dialogo con le parti, attraverso l'organizzazione di conference calls e lo scambio di corrispondenza postale ed informatica per definire i punti essenziali della "negoziazione"

Una volta raggiunti elementi comuni di accordo, si procede alla stesura della "Bozza di Accordo" che sarà poi discussa per l'approvazione definitiva in sede di Mediazione;

La Mediazione si svolgerà presso il Parlamento Europeo, alla presenza delle parti del personale dell'Ufficio del Mediatore e dei rappresentanti legali delle parti, eventualmente coinvolti;

In caso di video/tele conferenza le parti sono ospitate in una sede "istituzionale", quali Ambasciate, Consolati o Delegazioni dell'Unione europea;

Una volta raggiunto l'Accordo di Mediazione, esso viene sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, ed acquista ufficialità.



In cosa consiste?


La natura dell'accordo di mediazione è quella di un contratto privato tra le Parti. Il consenso mediante il quale le parti manifestano l'accordo rispetto ai punti discussi in sede di mediazione, costituisce l'elemento di legittimazione giuridica del contratto.

Il Mediatore nell'assistere le parti nella composizione dell'accordo, ne garantisce la legittimità assicurando che tutto quanto concordato risponda a criteri di legalità ed equità.

L'accordo di mediazione può essere omologato presso le Corti competenti negli Stati di origine e/o residenza delle parti e costituire la base per una definizione consensuale della separazione o del divorzio.

Il servizio di mediazione offerto ai cittadini è gratuito.

Il Parlamento Europeo dispone di un ufficio ad hoc dotato di funzionari giuristi esperti, in grado di offrire alle Parti il supporto necessario alla realizzazione di un accordo strutturato e legittimo, con la garanzia istituzionale del Mediatore.




Competenza Del Mediatore

Il Mediatore è competente a prestare i seguenti sevizi: assistere le parti nel raggiungimento di un accordo di mediazione;

fornire informazioni circa la legge applicabile;


segnalare alle Autorità Competenti le irregolarità riscontrate nell'applicazione degli strumenti internazionali ed europei in ambito di sottrazione internazionale di minore.



Indipendenza ed Imparzialità

Il Mediatore deve operare con assoluta indipendenza, assicurando la sua piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.




Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti.

Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.




Correttezza del procedimento

La Mediazione si deve svolgere tenendo conto in primo luogo dell'interesse dei minori coinvolti.

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Fermo restando la responsabilità delle parti di dare esecuzione agli impegni assunti nell'ambito della Mediazione, ed in particolare a quelli assunti in base all'accordo che risolve la controversia, il Mediatore può porre fine alla procedura di mediazione, nel caso in cui:


- abbia fondati motivi di ritenere che la prosecuzione della procedura difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia;
- le parti propongano di inserire nell'accordo disposizioni illecite.



Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione



Riservatezza

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata, comunicata al Mediatore da una delle parti, non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte.

Analisi statistica dati sulla SI Ufficio AC – Dip. Giust. Minorile Aggiornato al 23.02.2015 (rif. Periodo 2000-2014)







Grafico 1.5 - Istanze di rimpatrio pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale Italiana negli anni dal 2000 al 2014, secondo il motivo di archiviazione. Casi passivi. Altri motivi in corso _8,4% 6,5%. Rinunzia Art.3 Convenz.de L' Aja 27,2% Rigetto della Autorità _ Centrale italiana 1,2% Art.13 Convenz.de L'Aja (fino al 2014) Rientro volontario 20,8% 19,2% minore in transito, accordo tra le parti 1,2% impossibilità di 3,3% rintracciare il minore 2,3%



Dati periodo rif. 2014 «Genitore che ha subito la SI»





SI – Dati periodo di rif. 2014 «numero minori coinvolti»

